

Ordinanza del DFI sulle bevande del 16 dicembre 2016 (Stato 1° febbraio 2024) (817.022.12)

Allegato 9⁷²

(art. 69 cpv. 4, 72, 74 cpv. 1 e 2, 75 cpv. 5 e 86 cpv. 1)

Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni⁷³

Le pratiche e i trattamenti enologici consentiti corrispondono a quelli descritti negli allegati I, II A e III A del regolamento delegato **(UE) 2019/934**. Salvo se altrimenti specificato, la pratica o il trattamento descritti possono essere utilizzati per il vino (1), il vino nuovo ancora in fermentazione (2), il vino liquoroso (3), il vino spumante (4), il vino spumante di qualità (5), il vino spumante di qualità del tipo aromatico (6), il vino spumante gassificato (7), il vino frizzante (8), il vino frizzante gassificato (9), il mosto d'uva (10), il mosto d'uva parzialmente fermentato (11), il mosto d'uva parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite (12), il mosto d'uva concentrato (13), il mosto d'uva concentrato rettificato (14), il vino ottenuto da uve appassite (15), il vino di uve stramature (16) nonché per le uve fresche e il mosto d'uva parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale.

La Svizzera è considerata parte della zona C I in base a quanto definito nell'appendice I del regolamento **(UE) n. 1308/2013**.

Le altre pratiche e gli altri trattamenti enologici ammessi dalla legislazione europea sono consentiti a condizione di rispettare le relative condizioni di utilizzo.

72. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2299).
73. L'elenco non è pubblicato sulla RU. Può essere ottenuto presso l'USAV, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna o consultato in Internet all'indirizzo seguente: www.usav.ad-min.ch > Alimenti e nutrizione > Basi legali ed esecutive > Legislazione
74. Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcol per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1.
75. Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 61 cpv. 3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/934 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcol per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV

Articolo 3

Pratiche enologiche autorizzate

(qui i vinificatori dovrebbero ripretendere tutte le pratiche "ammesse" in CH (allegato 9 DFI fino al 2019) e paragonarle con quelle definite da questo regolamento Europeo)

Allegato I (p 9)

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE

Allegato II (p 38)

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI SPUMANTI, AI VINI SPUMANTI DI QUALITÀ E AI VINI SPUMANTI DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO

⇒ Si specifica lo zuccheraggio per i vini spumanti (Zona C I => 1.5%)

Allegato III (p 43)

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI LIQUOROSI E AI VINI LIQUOROSI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

**REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013**

Appendice I (p 152)

Zone viticole

(3) La zona viticola C I comprende: => ma la Svizzera non è elencata. Il DFI ha deciso che la Svizzera si tro
va in questa zona.

Nell'allegato VIII (p 157)

PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 80

Parte I

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

A. Limiti di arricchimento

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla
sezione B e non può superare i seguenti limiti:

- a) 3 % vol nella zona viticola A;
- b) 2 % vol nella zona viticola B;
- c) 1,5 % vol nella zona viticola C.